



Procedura Whistleblowing

ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24

1. Obiettivi e ambito di applicazione

Il presente documento ha il principale obiettivo di assicurare all'interno di Dils l'osservanza delle previsioni del D. Lgs. 24/2023 in materia di whistleblowing e, pertanto, stabilisce la procedura per effettuare una Segnalazione relativa a Violazioni, le linee guida per gestire le Segnalazioni e gli standard di protezione per i Segnalanti (per tutte le definizioni dei termini utilizzati si faccia riferimento al par. 2). La Procedura Whistleblowing garantisce inoltre i principi di riservatezza, protezione dell'anonimato e divieto di ritorsione, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e internazionali applicabili.

Le disposizioni di questa procedura non pregiudicano né limitano in alcun modo il diritto o l'obbligo (come eventualmente definiti dalla normativa applicabile localmente) di segnalazione alle autorità regolamentari, di vigilanza o giudiziarie competenti e/o a qualsiasi organo di controllo istituito presso Dils.

2. Definizioni

Comitato Segnalazioni: Organismo collegiale autonomo, dedicato e formato a cui è affidata la responsabilità di gestire e l'istruttoria delle Segnalazioni ricevute mediante l'apposita piattaforma informatica. Il Comitato è composto dal Responsabile della Funzione Legal e dal Responsabile della Funzione Back Office.

Dils/Società: Dils S.p.A., con sede in P.zza Armando Diaz, 7 – 20123, Milano (MI), Italia, iscritta Registro Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale 00274180165, Partita IVA 07575790154, REA MI 1033235, Sezione Agenti Immobiliari Provincia di Milano

Piattaforma Informatica: canale dedicato all'invio e alla gestione delle Segnalazioni, anche in forma anonima, che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, dei Segnalati e delle persone comunque coinvolte nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Segnalazione: comunicazione di informazioni relative a violazioni, anche sospette, di disposizioni normative sia di carattere comunitario che nazionale (nonché dei principi sanciti nel Codice Etico, e dei Modelli di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01), da intendersi quali comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o di Dils, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che riguardano condotte illecite riferibili a discipline specifiche indicate al successivo paragrafo 3.2.

Segnalante: soggetto che può inviare le Segnalazioni ai sensi della presente Procedura, come indicato al paragrafo 3.1.

Segnalato: soggetto menzionato nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque implicato nella violazione segnalata.

3. Ambito soggettivo e oggettivo delle Segnalazioni

3.1. Ambito soggettivo

Le Segnalazioni possono essere inviate dai soggetti espressamente individuati dal D. Lgs. 24/2023, come di seguito indicati:

- **Lavoratori** di Dils, ivi compresi i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, tempo determinato, apprendistato, intermittente, accessorio nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari;
- **Lavoratori autonomi**, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso Dils;

- **Fornitori:** lavoratori o collaboratori delle società esterne che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di Dils;
- **Azionisti** da intendersi le persone fisiche che detengono azioni societarie delle Società del Gruppo Dils;
- Persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Dils.

3.2. Ambito oggettivo

Non esiste un elenco che indichi con chiarezza i reati o le irregolarità che possono costituire oggetto di Segnalazione. Ai sensi del D. Lgs. 24/2023 oggetto della Segnalazione possono essere comunicazioni aventi ad oggetto quanto segue:

- illeciti commessi nell'ambito della gestione di appalti pubblici;
- violazione delle norme che regolano i servizi, i prodotti ed i mercati finanziari nonché delle norme poste a prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- violazione delle norme a tutela dell'ambiente;
- violazione delle norme poste a tutela della salute pubblica;
- violazione delle norme volte alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali nonché alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazione delle norme poste a tutela del consumatore;
- violazione delle norme in materia di sicurezza e conformità dei prodotti e sicurezza dei trasporti nonché sicurezza degli alimenti e dei mangimi e benessere degli animali;
- violazione delle norme in materia di radioprotezione e sicurezza nucleare;
- violazione delle norme in materia di concorrenza;
- violazione delle norme in materia di aiuti di Stato;
- violazione delle norme in materia di mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto ovvero la finalità della normativa applicabile in materia di imposta della società;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Dils.

Al fine di circoscrivere concretamente il perimetro di applicazione del presente documento si riportano alcuni esempi (non esaustivi) di violazioni che possono essere oggetto di Segnalazione:

- violazioni di norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di Dils, ivi incluse quelle contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché i principi e le regole di comportamento contenuti nel Codice Etico;
- comportamenti illeciti, compiuti da dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e Società del Gruppo) che possano determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale, di immagine e/o reputazionale per Dils;
- l'eventuale commissione di reati da parte di dipendenti, membri degli Organi sociali o terzi (fornitori, consulenti, collaboratori e società del gruppo) commessi in danno di Dils, o che possano ingenerare eventuali responsabilità della Società stessa.

Sono escluse dalle Segnalazioni ammissibili – che quindi non saranno gestite secondo quanto previsto dalla presente Procedura – quelle di seguito indicate:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto questioni interpersonali. Le doglianze di carattere personale del Segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro, anche in fase di precontenzioso, o rapporti/conflitti interpersonali con altri lavoratori o col superiore gerarchico, nonché discriminazioni fra colleghi, dovranno continuare ad essere inviate alle funzioni di competenza che si occuperanno della relativa gestione;
- reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni di servizi svolte dalle Società del Gruppo Dils, da inviare alle dedicate funzioni aziendali;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi con riguardo ai seguenti ambiti: - servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo per i quali le società tenute ai relativi obblighi hanno attivato le procedure di segnalazione previste dalle relative norme;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

3.2.1 Contenuto delle Segnalazioni

Il Segnalante precisa nella Segnalazione, in modo più circostanziato possibile, le informazioni sulla violazione di sua conoscenza. In particolare, le Segnalazioni devono avere alcune caratteristiche necessarie per permettere al Comitato Segnalazioni di effettuare le verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, tra cui:

- l'indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione chiara e completa del fatto;
- l'indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato.

Il Segnalante può, altresì, allegare documenti per fornire elementi ulteriori relativi al fatto segnalato e indicare altri soggetti che ne sono a conoscenza.

4. CANALI DI SEGNALAZIONE

4.1. CANALI INTERNI

Ai fini dell'invio della Segnalazione il Segnalante può avvalersi della **Piattaforma Informatica**, accessibile dal sito web Dils all'indirizzo <https://dils.com/whistleblowing/>.

La Piattaforma Informatica permette di effettuare segnalazioni nelle seguenti forme:

- scritta, con la possibilità di caricare documenti e contenuti video;
- orale, tramite una registrazione vocale che consente anche di alterare la voce del Segnalante.

Attraverso la Piattaforma Informatica il Segnalante può inoltre richiedere un incontro diretto con il Comitato Segnalazioni. Il contenuto dell'incontro, previa autorizzazione del Segnalante, verrà documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure verrà riportato in un verbale redatto dal gestore della Segnalazione e sottoscritto dal Segnalante a conferma della correttezza di quanto riportato.

L'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza è riportato nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dils (disponibile sul sito web Dils all'indirizzo <https://dils.com/organismo-di-vigilanza/>).

4.1.1. Gestore della Segnalazione

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle Segnalazioni è il **Comitato Segnalazioni**.

Nella gestione delle attività operative il Comitato Segnalazioni può avvalersi del supporto di risorse interne specificamente formate e autorizzate mediante apposita lettera; inoltre, nello svolgimento dell'istruttoria, il Comitato Segnalazioni può essere supportato dalle strutture organizzative aziendali di volta in volta competenti ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

Il Comitato Segnalazioni è il soggetto competente della gestione delle Segnalazioni, e svolge anche compiti di istruttoria delle Segnalazioni aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 all'Organismo di Vigilanza.

Una volta ricevuta la suddetta Segnalazione, il Comitato Segnalazioni provvederà ad inserirla nella piattaforma informatica.

4.1.2. Gestione delle Segnalazioni ricevute dal Comitato Segnalazioni

La Segnalazione inviata attraverso la Piattaforma Informatica viene ricevuta dal Comitato Segnalazioni che, in prima istanza, valuta se la stessa rientri nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e informa l'Organismo di Vigilanza entro 5 giorni dal ricevimento della stessa. Per le modalità di gestione delle Segnalazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organismo di Vigilanza si rinvia alla Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dils (disponibile sul sito web Dils all'indirizzo <https://dils.com/organismo-di-vigilanza/>).

In ogni caso, il Comitato Segnalazioni rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il Comitato Segnalazioni verifica, quindi, l'ammissibilità della Segnalazione e, in particolare, (i) se non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo del D.Lgs. 24/2023 perché non rilevante o espressamente esclusa ai sensi del paragrafo 3.2 che precede, oppure (ii) se la genericità del contenuto della Segnalazione non consente di comprenderne i fatti o se i documenti allegati sono inappropriati o inconferenti.

Nel primo caso (Segnalazione che non rientra nell'ambito di applicazione oggettivo del D. Lgs. 24/2023), il Comitato Segnalazioni, ritenendo la Segnalazione inammissibile, la inoltra alla struttura organizzativa eventualmente competente (es. HR qualora si tratti di una richiesta di carattere personale relativa al proprio rapporto di lavoro), la archivia e ne dà comunicazione al Segnalante.

Nel secondo caso (Segnalazione generica, non sufficientemente circostanziata o con allegati inconferenti), il Comitato Segnalazioni, ritenendo la Segnalazione inammissibile, la archivia e ne dà comunicazione al Segnalante.

Se la Segnalazione risulta ragionevolmente fondata ed è supportata da elementi sufficienti per procedere, il Comitato Segnalazioni avvia la fase di indagine e, a tal fine:

- può richiedere chiarimenti e integrazioni al Segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione con l'adozione delle necessarie cautele al fine di garantire la tutela della riservatezza;
- può interloquire con il Segnalante, anche se anonimo, tramite la Piattaforma Informatica;
- qualora non pregiudichi lo svolgimento delle attività e il Comitato Segnalazioni ritenga necessario acquisire informazioni dal Segnalato, può informare quest'ultimo dell'esistenza di una Segnalazione nei suoi confronti e

procedere alla raccolta delle relative informazioni mediante richiesta scritta ovvero mediante la sua audizione, con verbalizzazione dell'incontro. Il Comitato Segnalazioni non ha l'obbligo di informare il Segnalato dell'esistenza di una Segnalazione che lo riguarda, ma se il Segnalato ne è a conoscenza può in ogni caso richiedere di essere sentito e il Comitato Segnalazioni dà seguito alla richiesta ricevuta invitando il Segnalato a formulare le sue osservazioni per iscritto.

Al termine delle verifiche, il Comitato Segnalazioni:

- archivia la Segnalazione in caso di infondatezza della stessa;
- individua le azioni conseguenti da segnalare alle competenti strutture aziendali.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Comitato Segnalazioni fornisce riscontro al Segnalante, che può anche essere meramente interlocutorio (ad esempio avvio dell'istruttoria interna e relativo stato di avanzamento), fermo restando che, al termine dell'istruttoria, l'esito finale dovrà essere comunicato al Segnalante. Il riscontro è fornito anche nel caso in cui il Comitato Segnalazioni ritenga che la Segnalazione non sia ammissibile.

Tutte le attività svolte dal Comitato Segnalazioni sono tracciate nella Piattaforma Informatica, dal ricevimento della Segnalazione sino alla chiusura della stessa.

4.1.3. Gestione delle Segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Nel caso in cui la Segnalazione sia indirizzata alla posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza della Società, l'Organismo di Vigilanza, entro 5 giorni dalla ricezione, valuta se rientra nel campo di applicazione del D. Lgs. 231/2001.

Qualora la Segnalazione non rilevi ai fini del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza la trasmette al Comitato Segnalazioni per la relativa gestione, immediatamente – e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della stessa – e dà contestualmente notizia al Segnalante della trasmissione al Comitato Segnalazioni.

Se la Segnalazione è rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza procede con l'istruttoria secondo quanto previsto nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Dils (disponibile sul sito web Dils all'indirizzo <https://dils.com/organismo-di-vigilanza/>).

Il Comitato Segnalazioni archivia tutte le informazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza (comprese le attività svolte dal ricevimento della Segnalazione sino alla chiusura della stessa), sia nel caso in cui la Segnalazione sia stata inviata all'Organismo di Vigilanza direttamente dal Segnalante che nel caso in cui sia stata trasmessa all'Organismo per il tramite del Comitato Segnalazioni in quanto presentata dal Segnalante tramite la Piattaforma Informatica.

4.1.4. Azioni conseguenti all'istruttoria

A conclusione dell'istruttoria, se non ricorrono i presupposti per archiviare la Segnalazione, il Comitato Segnalazioni informa dell'esito degli accertamenti gli organi aziendali competenti al fine:

- dell'adozione dei provvedimenti e/o delle azioni che nel caso concreto si rendano necessari alla tutela della Società, ivi compreso l'eventuale coinvolgimento delle autorità competenti anche in sede penale;
- dell'attuazione delle azioni di miglioramento eventualmente individuate; nonché

- dell'avvio dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare.

4.1.5. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni nonché dei Segnalanti viene effettuato in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023, dal Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 (GDPR), dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice della Privacy) e dal D. Lgs. 201/2018.

4.1.6. Reportistica

Fermo il rispetto dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante e degli eventuali soggetti Segnalati, il Comitato Segnalazioni, provvederà a predisporre una reportistica semestrale delle Segnalazioni ricevute e gestite, direttamente o tramite l'Organismo di Vigilanza, fornendo informazioni aggregate.

Tale reportistica verrà messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione su base annuale.

4.2. ULTERIORI CANALI DI SEGNALAZIONE PREVISTI DAL D. LGS. 24/2023

Il D. Lgs. 24/2023 prevede che i Segnalanti possano ricorrere al canale di segnalazione esterno attivato presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ovvero alla divulgazione pubblica solo a determinate condizioni sinteticamente indicate nei paragrafi che seguono. Resta ferma la facoltà dei segnalanti di presentare denuncia alle autorità competenti.

4.2.1. Segnalazione esterna all'ANAC

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC solo se:

- il canale interno, anche se obbligatorio, non è attivo;
- il canale interno attivato non è conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023;
- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito (es. la Segnalazione non è stata trattata nei termini fissati oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione);
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che alla Segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito (es. uno dei componenti del Comitato Segnalazioni è coinvolto nella Segnalazione oppure le prove potrebbero essere occultate o distrutte);
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione interna potrebbe determinare il rischio di ritorsione (es. violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del Segnalante);
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. violazione che richiede un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone).

In assenza dei presupposti sopra elencati la Segnalazione non viene gestita da ANAC e il soggetto non beneficia delle tutele indicate al paragrafo 5 che segue.

Il canale esterno non può essere utilizzato in caso di violazione rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e del Modello Organizzativo.

4.2.2. La divulgazione pubblica

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione mediante divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio le informazioni (es. stampa o social network) solo se:

- il Segnalante ha effettuato una Segnalazione interna ed una Segnalazione esterna all'ANAC e nessuna delle due Segnalazioni ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e questa non ha ricevuto riscontro entro i termini stabiliti;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione oggetto della Segnalazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. situazione di emergenza o rischio di danno irreversibile);
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito (es. le prove potrebbero essere occultate o distrutte oppure chi ha ricevuto le segnalazioni può essere colluso con l'autore o coinvolto nella violazione stessa).

In assenza dei presupposti sopra elencati il soggetto non beneficia delle tutele di cui al paragrafo 5 che segue.

4.2.3. Denuncia

Il Segnalante può liberamente rivolgersi alle autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, beneficiando delle tutele previste.

5. TUTELE

Le tutele di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che seguono si applicano se il Segnalante al momento della Segnalazione, sia mediante canali interni che esterni o denuncia:

- aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero veritiere (es. il Segnalante deve aver specificato le circostanze di tempo e luogo e descritto in modo specifico il fatto, il Segnalante non deve aver consapevolmente segnalato informazioni errate o palesemente prive di fondamento) e rientrassero nell'ambito oggettivo della Segnalazione indicato al paragrafo 3.2 che precede;
- ha rispettato quanto previsto dalla presente procedura.

I motivi che hanno indotto il Segnalante a presentare la Segnalazione sono irrilevanti ai fini della sua tutela.

Le tutele di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che seguono non si applicano, invece, quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del Segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa. In queste ipotesi, sono, inoltre, previste sanzioni disciplinari.

Le misure di tutela sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori, ossia le persone che assistono il Segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del Segnalante;
- persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado o persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del Segnalante;
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il Segnalante, ossia soggetti che, al momento della Segnalazione, lavorano con il Segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra loro;
- enti di proprietà del Segnalante, ossia di cui il Segnalante è titolare in via esclusiva oppure di cui detiene la partecipazione maggioritaria;

- enti per i quali il Segnalante lavora (es. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per Dils);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante (es. partnership tra imprese).

Le tutele di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 che seguono si applicano anche in caso di Segnalazione anonima, qualora la persona Segnalante venga successivamente identificata nel corso delle attività di gestione della Segnalazione o comunque qualora il Segnalante sia comunque identificabile (cosiddetto "Segnalante vestito").

5.1 RISERVATEZZA

Ad eccezione dei casi sopraindicati nei quali le tutele non trovano applicazione, l'identità del Segnalante viene protetta in ogni contesto successivamente all'invio della Segnalazione attraverso i canali interni, ovvero successivamente ad eventuali Segnalazioni esterne ovvero denunce di cui il Comitato Segnalazioni sia venuto a conoscenza. L'identità del Segnalante e le ulteriori informazioni relative alle Segnalazioni non possono, infatti, essere condivise, senza il consenso del Segnalante, con soggetti diversi dal Comitato Segnalazioni e dalle strutture necessariamente coinvolte nell'istruttoria delle Segnalazioni e dai soggetti destinatari della reportistica.

Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante può essere rivelata, previo consenso espresso del Segnalante, alla funzione competente allorché la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione (effettuata attraverso i canali di Segnalazione ovvero mediante denuncia) e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa del Segnalato. In tali ipotesi, è dato avviso al Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Nell'ambito, invece, del procedimento penale eventualmente avviato nei confronti del Segnalato, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto d'ufficio fino alla chiusura delle indagini preliminari. Qualora l'autorità giudiziaria per esigenze istruttorie volesse conoscere il nominativo del Segnalante, la funzione aziendale competente provvede a comunicare l'identità dello stesso.

Qualora il Comitato Segnalazioni accerti la mala fede del Segnalante, la tutela della riservatezza viene meno e il Segnalato viene informato dell'identità del Segnalante, al fine di accordargli il diritto di sporgere querela per calunnia o diffamazione.

5.2 TUTELA DA RITORSIONI

Nei confronti del Segnalante e degli altri soggetti sopraindicati non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata.

A titolo esemplificativo sono considerate ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di demerito o referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;

- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione, ovvero il mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

L'adozione di misure discriminatorie può essere segnalata all'ANAC che, in caso di accertamento della natura ritorsiva del comportamento o dell'atto, può irrogare sanzioni alla società interessata.

6. VIOLAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Sono previste sanzioni a rilevanza interna in caso di mancato rispetto della presente procedura, fermo in ogni caso qualsivoglia responsabilità, anche di natura civile, penale e/o amministrativa da accertarsi da parte delle autorità competenti. In particolare:

- sanzioni disciplinari in capo al Segnalante che - a seguito di valutazione del Comitato Segnalazioni o dell'Organismo di Vigilanza, ove competente - abbia (i) in mala fede segnalato violazioni che si rivelino inconsistenti e, più in generale, (ii) abbia abusato o fatto un improprio utilizzo e/o un'intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura;
- sanzioni disciplinari in capo al Segnalato nel caso in cui il Comitato Segnalazioni, all'esito dell'istruttoria, accerti la fondatezza della Segnalazione;
- sanzioni a carico dei componenti del Comitato Segnalazioni o dei soggetti preposti o comunque coinvolti nell'istruttoria in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza.

7. SANZIONI

In caso di violazione delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni: (i) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la Segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che sono stati violati gli obblighi di riservatezza; (ii) da 10.000 a 50.000 Euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dallo stesso D. Lgs. 24/2023 nonché quando accerta che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle Segnalazioni.

8. GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni interne e la relativa documentazione vengono registrate e conservate in appositi archivi cartacei e/o informatici (tra cui la Piattaforma Informatica) e conservate per il tempo strettamente necessario alla loro gestione, comunque non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.